



Allegato al DR n. 257 del 23.12.2016

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

ART. 1

1. E' istituito l'Albo delle Associazioni Studentesche universitarie riconosciute dall'Università degli Studi di Cagliari.

ART. 2

1. Per l'iscrizione all'Albo di cui all'Art.1 le Associazioni devono possedere i seguenti requisiti:

- a) avere almeno 40 soci che siano iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo di Cagliari, di cui almeno la metà in corso e la restante metà non oltre il primo anno fuori corso dalla data di prima immatricolazione in Ateneo;
- b) essere formalmente costituite con atto costitutivo e statuto regolarmente registrati e conformi alle caratteristiche richieste all'art. 3;
- c) tutte le cariche sociali devono essere ricoperte da Soci in possesso dei requisiti sopra indicati.

ART. 3

1. Lo statuto dell'Associazione che richiede l'iscrizione all'Albo deve espressamente prevedere:

- a) la denominazione dell'Associazione;
- b) la natura di Associazione;
- c) l'oggetto e le finalità;
- d) la sede legale;
- e) l'assenza di fini di lucro;
- f) il divieto di riparto degli eventuali utili di gestione anche in forma indiretta;
- h) la durata e la gratuità delle cariche associative;
- i) i compiti dell'Assemblea dei Soci, del Presidente e dell'Organo Direttivo (se previsto);
- k) le modalità di scioglimento dell'Associazione e l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

ART.4

1. L'iscrizione all'Albo ha validità per un massimo di tre anni solari e scade il 31 dicembre dell'anno indicato nell'avviso di cui al comma 4.
2. Durante il periodo di validità dell'Albo le Associazioni iscritte all'Albo devono comunicare entro 30 giorni agli uffici della Direzione Generale – Coordinamento Affari Generali ed Elezioni le eventuali modifiche apportate allo Statuto rispetto a quello depositato all'atto della domanda di iscrizione.
3. Entro 30 giorni dalla data di scadenza dell'iscrizione triennale, le associazioni possono presentare richiesta di rinnovo dell'iscrizione per i tre anni solari successivi, con le stesse modalità dell'Art. 5. Il rinnovo è disposto in conformità con quanto previsto dall'Art. 6.
4. Con cadenza triennale, di norma nei mesi di ottobre-novembre, il Consiglio di Amministrazione delibera l'emanazione dell'avviso per l'iscrizione delle associazioni all'Albo di durata triennale.
5. Con cadenza almeno annuale, di norma nei mesi di ottobre-novembre, il Consiglio di Amministrazione delibera l'emanazione dell'avviso per l'iscrizione di nuove associazioni rispetto a quelle indicate nel precedente comma all'Albo triennale, per il periodo residuo di tempo sino alla scadenza naturale dell'Albo medesimo.

ART. 5

1. A seguito dell'avviso di cui all'articolo precedente, ogni associazione può presentare, mediante apposita procedura disponibile sul sito internet di questa Università <https://webstudenti.unica.it>. (piattaforma ESSE3), domanda di iscrizione all'Albo. La domanda deve contenere:
 - a) la denominazione completa dell'Associazione Universitaria;
 - b) l'indicazione della sede legale e di quella operativa (se diversa);
 - c) le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali;
 - d) il codice fiscale e la partiva IVA (se posseduta);
2. Al termine della procedura di iscrizione di cui al comma precedente, gli studenti soci di ciascuna Associazione devono confermare la carica entro il termine indicato nell'avviso di cui all'articolo precedente.
3. Le Associazioni studentesche che entro il termine indicato nell'avviso risultano avere i requisiti di cui all'art. 2 trasmettono o consegnano a mano all'Università degli Studi di Cagliari Direzione Generale - Coordinamento Affari Generali ed Elezioni - Via Università n.40 - 09124 Cagliari, entro il termine indicato nell'avviso di cui al comma 1, la busta recante la dicitura "Iscrizione Albo Associazioni studentesche **anno** _____" contenente i seguenti documenti cartacei:
 - a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo dell'Associazione e dello statuto della medesima, entrambi regolarmente registrati;
 - b) eventuali successive deliberazioni dell'Associazione con cui siano state apportate modifiche allo statuto;
 - c) dichiarazione sostitutiva del Presidente recante il codice fiscale e la partita IVA (se posseduta) e, in allegato, fotocopia del documento di identità in corso di validità del Presidente medesimo;

d) dichiarazione sostitutiva con la quale ciascun studente con carica sociale conferma la propria carica così come indicata nella domanda di iscrizione di cui all'articolo 5 e, in allegato, fotocopia del documento di identità in corso di validità del Presidente medesimo.

ART. 6

1. L'iscrizione è disposta con Decreto Rettorale entro 30 giorni dalla conclusione della procedura di cui agli articoli precedenti, salvo che non sussistano eventuali condizioni sospensive comunicate al Legale Rappresentante dell'Associazione. Tali condizioni devono essere sciolte dal Legale Rappresentante entro il termine assegnato dall'Ufficio, pena la definitiva cancellazione dall'elenco delle Associazioni richiedenti l'iscrizione all'Albo.

2. Del rigetto della domanda di iscrizione, per mancanza dei requisiti previsti dagli artt. 2 e seguenti del presente Regolamento, viene data motivata comunicazione al Legale Rappresentante dell'Associazione, entro 30 giorni dalla conclusione della procedura di cui agli articoli precedenti.

ART. 7

1. La cancellazione delle Associazioni dall'Albo è disposta, con Decreto Rettorale, nei seguenti casi:

- a) formale rinuncia;
- b) mancata richiesta di rinnovo allo scadere del triennio di validità dell'iscrizione;
- c) venir meno dei requisiti previsti dal presente regolamento nell' art.2 e nell'avvicendamento delle cariche sociali;
- d) mancato rispetto delle finalità istitutive dell'Associazione o delle finalità e degli obblighi previsti nel presente Regolamento;
- e) atti e comportamenti lesivi dell'immagine o degli interessi dell'Università degli Studi di Cagliari;
- f) irregolarità nella gestione dei fondi;
- g) altri gravi motivi quali, ad esempio, il mancato rispetto di persone e spazi nella realizzazione delle iniziative svolte dall'Associazione medesima.

2. Le Associazioni dovranno comunicare l'aggiornamento dell'elenco dei soci a seguito della perdita dello status di studente dell'Ateneo da parte di uno o più soci. Al riguardo l'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche a campione sullo status dei soci delle Associazioni iscritte all'Albo. In caso di cancellazione per il venire meno dei requisiti di cui alla lettera c) l'Associazione dovrà concludere le attività finanziate dall'Ateneo e ancora in fase di realizzazione, salvo diversa disposizione adottata dalla Commissione.

3. La cancellazione per le cause di cui alle lettere e), f) e g) è disposta previa motivata delibera del Consiglio di Amministrazione.

4. Qualora sia disposta la cancellazione per i motivi di cui alle lettere e), f) e g) l'Associazione non può presentare una nuova domanda di iscrizione prima che siano decorsi un minimo di 18 mesi dalla data del provvedimento di cancellazione.

ART. 8

1. L'Albo delle Associazioni riconosciute dall'Università degli Studi di Cagliari è pubblicato nella pagina web di Ateneo dedicata alle Associazioni.
2. L'Albo è aggiornato a seguito dell'emanazione dei Decreti Rettorali di nuova iscrizione, rinnovo e cancellazione, secondo quanto disciplinato dagli Artt. 6 e 7 del presente Regolamento.

ART. 9

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento l'iscrizione all'Albo costituisce per le Associazioni studentesche condizione necessaria ed imprescindibile per:
 - a) concorrere all'assegnazione di contributi e/o risorse del Budget di Ateneo finalizzate al sostegno delle iniziative di attività culturali, sportive e ricreative, annualmente finanziate con apposito Bando;
 - b) partecipare alla realizzazione di eventuali e ulteriori attività a favore degli studenti, nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di Ateneo, finanziate con risorse del Budget previa disposizione del Magnifico Rettore. Le modalità di spesa di detto finanziamento e la successiva rendicontazione devono comunque rispettare i criteri indicati nel Bando di cui alla precedente lettera a).

ART. 10

1. Il Presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di registrazione del decreto rettorale di emanazione.
2. Le Associazioni che hanno presentato domanda di iscrizione all'Elenco di cui al decreto rettorale del 6 luglio 2016 n.807 se beneficiare di contributi per l'anno accademico 2016/17, proseguono nello svolgimento delle proprie attività nel rispetto dei termini e delle modalità indicate nel Bando relativo.